

CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5

SEDUTA IN DATA 26/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022

L'anno duemilaventitre, addì ventisei del mese di Gennaio, alle ore 19:45 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

1	SICCHIERO ALESSANDRO	P	14	LIMONE ANDREA	P
2	BALBIANO D'ARAMENGO ELISABETTA	P	15	MARTANO CLAUDIO	P
3	BENEDICENTI PIERCARLO	P	16	MASPOLI ANTONIO	P
4	BOSCO FRANCO	P	17	OLIA MANUELA	P
5	BRAMARDI CLARA	P	18	RONCO FEDERICO	P
6	CAGLIERO ALBERTO	A	19	SABENA DANIELA	P
7	CAMPAGNOLO CLAUDIO	P	20	SACCO RACHELE	A
8	FASANO EMMA	P	21	SANDRI VALTER	P
9	FURGIUELE LUIGI	P	22	STRADIOTTO ADRIANO	P
10	GASPARDO MORO MASSIMO	P	23	TAGLIAVIA MARIA	P
11	GHIRARDI NICCOLO'	P	24	VARALDO TOMMASO	P
12	GRECO ENRICO MARIA	P	25	ZULLO ANTONIO	P
13	GUNETTI GAIA	P			

Presiede la seduta il Signor Federico Ronco – Il Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Antonio Conato.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall' "Area Servizi Finanziari" avente ad oggetto "APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022".

Premesso che:

- il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il successivo comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222;
- il successivo comma 227 dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- il comma 228 dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- il comma 229 dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

Ritenuto che:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

Visto che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi residui euro 196.308,00, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 31.300,00, relativi a n. 566 carichi;

Richiamati i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione;

Ritenuto pertanto opportuno di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune

sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria", prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

Dato inoltre atto che con determinazione dirigenziale n. 704/2017 è stato affidato, in via sperimentale, al Concessionario I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI srl il Servizio di Riscossione Coattiva degli avvisi di accertamento relativi all'IMU emessi nell'anno 2016 a mezzo Ingiunzione Fiscale ex Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Dato altresì atto che con determinazione dirigenziale n. 910/2018 è stato affidato, in via definitiva, al Concessionario I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI srl il Servizio di Riscossione Coattiva delle entrate comunali a mezzo Ingiunzione Fiscale ex Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, per il periodo 2019-2021, successivamente prorogato fino al 31/12/2024 con determinazione dirigenziale n. 915/2020;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che l'argomento è stato discusso e licenziato dalla 1^a Commissione Consiliare;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Area Servizi Finanziari D.ssa MAINA Micaela, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

1. DI NON APPLICARE ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2. DI INVIARE copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. DI PUBBLICARE sul sito internet istituzionale dell'ente il presente atto;
4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

oooooooooooooooooooo

Ritenuto dover provvedere in merito.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000.

Sentiti gli interventi, conservati agli atti in registrazione informatica, dell'Assessore Roberto Quattrocchio e del Consigliere Claudio Campagnolo.

Dato atto che le votazioni, svoltesi in modo palese da parte degli aventi diritto mediante l'utilizzo di sistema elettronico, danno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:
per l'approvazione dell'atto

Presenti	n. 23
Votanti	n. 16
Voti favorevoli	n. 16
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 7

(Benedicenti, Campagnolo, Fasano, Furgiuele, Limone, Varaldo, Zullo)

* per l'immediata eseguibilità

Presenti	n. 23
Votanti	n. 17
Voti favorevoli	n. 17
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 6

(Benedicenti, Campagnolo, Fasano, Furgiuele, Varaldo, Zullo)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a "APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022".
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

Il Segretario Generale


Antonio Conato

Documento firmato digitalmente

Il Presidente del Consiglio

Federico Ronco

Documento firmato digitalmente



CITTA' DI CHIERI


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime **Parere Favorevole** di regolarità tecnica relativamente alla proposta di deliberazione di Consiglio n° 4 del 12/01/2023*

Data 17/01/2023

Il Dirigente
MAINA MICAELA / InfoCamere S.C.p.A.



CITTA' DI CHIERI

AREA SERVIZI FINANZIARI E PATRIMONIALI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, LEGGE N. 197/2022

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto con n° 4 del 12/01/2023

Data 17/01/2023

Il Dirigente
MAINA MICAELA / InfoCamere S.C.p.A.

COMUNE DI CHIERI
Città Metropolitana di Torino

Verbale del Collegio dei Revisori
n. 04 del 13/01/2023

Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale di non adesione allo stralcio crediti ex art. 1, comma 222 della L. 197/2022.

Il giorno 13 Gennaio 2023 si è riunito in modalità telematica il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Chieri, composto da:

Delia Frigatti - Presidente	Presente
Dario d'Angerio - Componente	Presente
Eraldo Arzuffi - Componente	Presente

Vista la partecipazione unanime del Collegio si procede alla verifica della documentazione ricevuta in data 13/01/2023 e consistente in:

- Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in merito all'oggetto
- Le delucidazioni e la documentazione a supporto fornita dall'Ente

Rilevato che

In base all'art. 1, comma 222 della L. 197/2022, è previsto l'annullamento automatico alla data del 31.12.2023 dei ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015 di importo fino a 1.000 euro. Lo stralcio riguarda gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo, per sanzioni e per interessi di mora. L'art. 1, comma 227 della Legge di Bilancio statale 2023 precisa che tale annullamento non opera sulla parte capitale e sulle somme maturate a titolo di rimborso spese e notificazione delle cartelle di pagamento.

Relativamente alle sole sanzioni amministrative lo stralcio opera solo per la parte di interessi.

Ai sensi del comma 229 i Comuni, in quanto enti non statali, possono stabilire di non applicare le già menzionate disposizioni. A tal fine devono adottare, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da trasmettere all'Agenzia Entrate e Riscossioni entro la medesima scadenza. Il modello dovrà essere trasmesso a mezzo PEC.

Verificato che

L'Ente ha optato di non aderire all'annullamento automatico precedentemente menzionato, e che conseguentemente intende adottare specifico provvedimento al fine di evitare l'annullamento automatico delle cartelle di pagamento.

Verificato inoltre che

L'Organo di Revisione, ai sensi dell'art 239 del TUEL 267/2000 è tenuto a valutare la compatibilità economica di tale scelta,

Tenuto conto che

- La scelta di avvalersi della possibilità prevista dal comma 229 non altera ovviamente gli equilibri di bilancio.
- Non sono, ad oggi, previsti trasferimenti statali che possano compensare il minor gettito che si avrebbe in caso di annullamento automatico delle cartelle di pagamento.

il Collegio dei Revisori

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'Organo di revisione

Chieri, lì 13/01/2023

Il Collegio Revisori

dott.ssa Delia Frigatti



dott. Dario d'Angerio



dott. Eraldo Arzuffi



Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Chieri, 27/01/2023 -

Copia prodotta in data: 17/01/2023

Protocollo N. 0002647 del 16/01/2023 12:36:50 // ENTRATA
Classifica: 2.11 «REVISORE DEI CONTI»